



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/2/2025, visti gli atti, la documentazione allegata e le richieste delle parti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 4946/2024 R.G., pendente

TRA

Parte_1 - in persona del suo Amministratore Unico, Partita IVA *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara D'Amato, per procura in calce all'atto di citazione;

- attrice -

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva *P.IVA_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Razza, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

Oggetto: risoluzione contratto di appalto per inadempimento e risarcimento del danno

OSSERVA E RILEVA

1. La *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte_1* per l'accertamento del grave inadempimento della convenuta al contratto di appalto stipulato in data 11/6/2020 e quindi per la dichiarazione della risoluzione del medesimo contratto ; con condanna della convenuta al risarcimento in favore della parte attrice dei danni subiti e subendi a seguito di tale grave inadempimento da liquidarsi in € 500.000,00 o nella diversa



misura, minore o maggiore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo; vinte le spese.

Si è tempestivamente costituita la **Controparte_1** che ha eccepito in via preliminare la competenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto per cui è causa e, nel merito, ha contestato gli assunti attorei chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17/2/2025 sono comparse le parti che si sono riportate ai rispettivi atti.

Si rileva, preliminarmente, che l'eccezione di compromesso è stata tempestivamente sollevata dalla impresa convenuta e che la stessa **Pt_1** attrice, sin dall'atto di citazione, ha predicato la nullità della clausola compromissoria contenuta all'art. 15 del contratto del 6/12/2019 e riportata poi anche nel successivo contratto dell'11/6/2020, in quanto *“non esiste sottoscrizione specifica della clausola stessa, non è previsto il tipo di arbitrato da scegliere (rituale o irrituale) e poi ancora la sede ed il Collegio richiamati nella scrittura non esistono nella realtà. A ciò si deve aggiungere che non è indicato il numero degli arbitri necessario né tantomeno i termini per il deposito del lodo e la normativa applicabile”* (v. pag. 6 atto di citazione).

Si riporta di seguito la clausola arbitrale di cui si discute: Articolo 15- CLAUSOLA ARBITRALE *“Le parti si sforzeranno di appianare per via amichevole tutte le dispute e le controversie insorte dal presente contratto o in relazione ad esso. Se le parti non riuscissero ad accordarsi in via amichevole, le dispute saranno esaminate dal Tribunale arbitrale di **Parte_1** foro competente per territorio”* (v. contratti in atti).

Innanzitutto, si rileva la validità della presente clausola, ai sensi degli artt. 806 e 808 c.p.c., in quanto ha ad oggetto diritti disponibili delle parti, ossia le controversie relative al contratto di appalto stipulato dalle parti, e per essere stata stipulata per iscritto.

In ordine alla mancata sottoscrizione specifica della clausola, si osserva che non si tratta di contratto stipulato per modelli predisposti da uno dei contraenti o mediante formulari ma, trattandosi di contratto di appalto di servizi, è stato oggetto di specifica negoziazione tra le parti e non necessita quindi della sottoscrizione specifica.

Si richiama, all'uopo, l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di condizioni generali di contratto secondo cui *“l'efficacia delle clausole onerose è*




subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 23/05/2006 n. 12153 e, in senso conforme di recente, Cass. Civ. Sez. II, Sent. 14/01/2022 n. 1143).

Nel caso di specie il contratto recante la clausola compromissoria, oggetto di reciproca trattativa, è stato predisposto unicamente al fine di regolamentare lo specifico rapporto tra le parti, non sostanziandosi in un contratto per adesione o comunque in un modulo standardizzato.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 15 della scrittura privata, sollevata dall' *Pt_1* attrice, dal momento che il contratto dedotto dalle parti dinanzi al Tribunale non si configura come fattispecie negoziale assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c..

Né l'asserita natura vessatoria della predetta clausola può invocarsi a norma dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) dal momento che nessuna delle parti contrattuali, avendo natura societaria, rientra nella nozione soggettiva di consumatore, con conseguente inapplicabilità al caso in trattazione della disciplina speciale.

Per quanto riguarda la mancata indicazione del tipo di arbitrato, rituale o irrituale, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è concorde nel sostenere che nel caso in cui non venga specificato il tipo di arbitrato debba ritenersi tacitamente scelto quello rituale in quanto offre alle parti maggiori garanzie procedurali (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. 20/05/2024 n. 13884 “*al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva”*).



Tale opzione ermeneutica trova conferma nell'art. 808-ter c.p.c., secondo cui le parti possono stabilire che la controversia sia definita mediante arbitrato irrituale, in mancanza si applicano le norme sull'arbitrato rituale, nel senso che, se le parti hanno voluto un arbitrato, questo deve intendersi quale arbitrato rituale, salvo che le parti medesime non abbiano voluto in modo espresso – per iscritto – l'arbitrato irrituale.

Ne consegue che le censure mosse da parte attrice in ordine alla mancata indicazione del numero degli arbitri, dei termini per il deposito del lodo e della normativa applicabile, non siano condivisibili poiché, in assenza di specifiche indicazioni, si fa riferimento alla normativa dettata dal codice di rito in materia di arbitrato rituale.

Peraltro, nel caso di specie, il riferimento al “*Tribunale arbitrale di* *Parte_1*” deve essere inteso come riferimento all'Ufficio giudiziario competente a svolgere le diverse funzioni di ausilio in relazione al procedimento arbitrale previste dal codice di rito (ad esempio: l'impugnativa del lodo arbitrale (artt. 827 e ss. c.p.c.); nomina e sostituzione degli arbitri (artt. 810, 811, 813-bis c.p.c.) ricusazione degli arbitri (art. 815 c.p.c.); liquidazione compensi arbitri (art. 814 c.p.c.); ordine di comparizione dei testimoni (art. 816-ter c.p.c.); concessione esecutorietà del lodo (art. 825 c.p.c.) e depone, oltre tutto, nel senso di confermare la natura rituale del patto compromissorio contenuto nel contratto.

Qualificata in questi termini la convenzione d'arbitrato in disamina, trova applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 819 ter c.p.c, il quale prevede che l'eccezione di incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria debba essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, come avvenuto nel caso di specie.

In definitiva, alla luce delle sovraesposte considerazioni, con la presente ordinanza viene dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla controversia in esame, la cui cognizione è devoluta al nominando collegio arbitrale, giusta la previsione dell'art. 15 del contratto stipulato dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminabile minimo, con esclusione della fase decisionale che non ha avuto luogo.

P.Q.M.



- Dichiarò l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al nominando collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 15 del contratto stipulato dalle parti;

- condanna la *Parte_1* alla refusione, in favore della *Controparte_1* delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.711,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi.

Catanzaro, li 19 febbraio 2025

Il Giudice

dott.ssa Song Damiani

Arbitrato in Italia